

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

ADDI: 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Sivio	Assessore	LUCISANO	Piocco	"
AMATI	Matteo	"	MARONI	Angelo	"
RONACONA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PISCUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Gioccone.  
..... OMISSE

ASSENTI: CIOFFARELLI - FEDERICO - META -

DELIBERAZIONE N° 3509

OGGETTO: Atto modificativo della Convenzione rep. n. 4311 del 20.3.1998 tra la Regione Lazio e l'Universita' degli Studi Roma Tre, concernente il conferimento dell'incarico di studio-ricerca per la realizzazione del documento del piano di sicurezza, ex art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/1994.



OGGETTO: Atto modificativo della Convenzione rep. n. 4311 del 20/3/1998 tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi Roma Tre, concernente il conferimento dell'incarico di studio-ricerca per la realizzazione del documento del piano di sicurezza, ex art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/94.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Risorse e Sistemi

VISTA la propria deliberazione n. 2639 del 16/6/1998, concernente l'approvazione della Convenzione, rep. n. 4311 del 20/3/1998, tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi Roma Tre per il conferimento dell'incarico di studio-ricerca teso alla realizzazione del documento del piano di sicurezza, ex art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/94;

VISTO che l'art. 5 della Convenzione prevede che l'Università degli Studi Roma Tre consegna lo studio commissionato relativo al 60% della superficie totale degli immobili regionali entro il mese di dicembre 1998;

CONSIDERATO che i lavori previsti nella Convenzione sono iniziati a novembre 1998, a causa del complesso iter amministrativo per la sottoscrizione e la ratifica del contratto stesso;

CONSIDERATO, altresì che, a seguito della richiesta dell'Università in data 10/12/98 con nota prot. 231/98 e degli accordi intercorsi tra le parti nella riunione del 18/3/1999, si è convenuto di rideterminare le modalità di consegna dei lavori e del relativo corrispettivo, salvo il primo pagamento già liquidato di € 72.000.000= (IVA compresa) per la avvenuta presentazione della relazione illustrativa della pianificazione dei lavori e delle metodologie

all'unanimità

## D E L I B E R A

1) di sostituire l'art. 5 della Convenzione rep. n. 4311 del 20/3/1998 tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi Roma Tre per il conferimento dell'incarico di studio-ricerca per la realizzazione del documento del piano di sicurezza, ex art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/94, fermo restando che gli articoli precedenti e successivi restano invariati. Pertanto lo stesso art. 5 viene riformulato nel modo seguente:

### ART. 5

(Modalità di pagamento)

Il corrispettivo di cui al precedente art. 4 sarà liquidato come segue:

- ANNO 1998
- € 72.000.000=, di cui € 12.000.000= per IVA al 20%, dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale della deliberazione della presente convenzione, a presentazione della

*CONCORSO DI AMBITO "A"  
PAG. INTERESSANTE  
UNA PRESSIONE  
DEI CORRISPETTIVI*



relazione illustrativa della pianificazione dei lavori e delle metodologie da adottare;

€ 158.400.000=, di cui € 132.000.000= per l'attività e € 26.400.000= per IVA al 20%, alla consegna del documento relativo al 30% della superficie totale degli immobili della Regione Lazio, che dovrà avvenire entro il mese di aprile 1999.

€ 158.400.000=, di cui € 132.000.000= per l'attività e € 26.400.000= per IVA al 20%, alla consegna del documento relativo al 30% della superficie totale degli immobili della Regione Lazio, che dovrà avvenire entro il mese di agosto 1999.

- ANNO 1999

€ 331.200.000= di cui € 264.960.000= per l'attività e € 66.240.000= per IVA al 20%, alla consegna del documento relativo al 40% della superficie totale degli immobili della Regione Lazio, e a presentazione illustrativa del lavoro svolto con relativa fattura a saldo, entro e non oltre il 31 dicembre 1999.

Gli importi, come sopra descritti, saranno liquidati sulla base delle fatture presentate alla struttura competente in materia.

2) di modificare, pertanto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 2639 del 16/5/98 relativamente all'impegno di spesa n. 23013/98, già suddiviso sul capitolo 14310 in:

- € 158.400.000= alla consegna del documento relativo al 30% della superficie totale degli immobili; € 158.400.000= alla consegna del documento relativo all'ulteriore 30%, nelle modalità di cui al precedente punto 1).

3) di impegnare sullo stesso capitolo 14310 per l'esercizio 1999 la somma di € 331.200.000= da liquidare alla consegna del documento relativo alla residua quota del 40% della superficie degli immobili e alla presentazione illustrativa del lavoro svolto, entro e non oltre il 31 dicembre 1999.

LA PRESENTE DELIBERA NON È SOGGETTA A CONTRARZO, 4 GENNAIO  
DALLA LEGGE N. 127/1997.

IL PRESIDENTE: Fco PETROBADALONI  
IL SEGRETARIO: Fco Dott. Saverio GUCCIONE



20 LUG. 1999

ALLEG. alla DELIB. N. 3509  
DEL 14 GIU. 1999

*ew*

## CONVENZIONE TRA

La Regione Lazio - cod. fisc. 80143490583 - con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Pietro Badaloni, nato a Roma l'8.9.1946, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. del ;

### E

il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma - partita I.V.A. 04400441004, rappresentata dal direttore pro-tempore del Dipartimento medesimo Prof. Giovanni Cerri, nato a Borbona (RI) il 16.11.1944, domiciliato per la carica in Roma, via della Vasca Navale n. 84, in esecuzione dell'autorizzazione dell'organo collegiale del Dipartimento n. del a sottoscrivere il presente atto.

## PREMESSO

che la Regione Lazio, in conformità alla convenzione quadro stipulata in data 29.12.1995 con l'Università degli Studi Roma Tre, ha già affidato a tre Dipartimenti l'incarico di effettuare uno studio preliminare per gli adempimenti tecnico-amministrativi di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 626/94;

che la presente convenzione viene stipulata ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della sopracitata convenzione quadro.

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ART. 1

(Oggetto del contratto)

La Regione Lazio affida al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell'Università degli Studi Roma Tre, nella persona del Prof. Franco Pepe, che a ciò si impegna, uno studio ricerca teso alla realizzazione di un documento che, con riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, contenga:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei posti di lavoro nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione da utilizzare;
- c) la lista di priorità di intervento ai fini del programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).

*T*



## ART. 2 (Programma delle attività)

Lo studio ricerca consisterà nella realizzazione di un documento che contribuisca alla elaborazione del piano di sicurezza da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.

La relazione sulla valutazione dei rischi di cui al punto a) del precedente art. 1 potrà essere elaborata con il contributo delle diverse strutture dell'amministrazione regionale.

La Regione Lazio provvederà a fornire, su richiesta del Dipartimento, la documentazione necessaria all'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione.

Il documento complessivo dovrà contenere:

- i criteri adottati per la valutazione del rischio;
- l'identificazione dei fattori di rischio per posti di lavoro c/o lavorazioni omogenee nella stessa struttura o in strutture del medesimo comparto, con procedure concordate tra i tecnici di cui al successivo art. 7;
- l'individuazione dei lavoratori potenzialmente esposti ai singoli fattori di rischio come gruppo omogeneo;
- la valutazione per i video terminali della rispondenza ai requisiti di cui all'allegato VII del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, tramite procedure concordate tra i tecnici di cui al successivo art. 7;
- la valutazione del rischio incendio;
- la stima dell'entità delle esposizioni valutata anche attraverso misurazioni sperimentali tese a controllare il rispetto dei limiti di esposizione fissati da leggi, norme di buona tecnica e raccomandazioni di enti scientifici operanti nell'ambito della sicurezza.

A titolo esemplificativo potranno essere misurati:

- il rischio elettrico
- il rumore
- le vibrazioni
- le radiazioni ionizzanti e non
- il microclima
- l'illuminazione
- le polveri, i gas e i vapori nocivi
- le fibre aerodisperse
- gli agenti biologici.

Il totale delle misurazioni sperimentali non potrà eccedere il numero di cento per ogni tipo di misura, con possibilità di compensazione, e che la qualità delle misure e la individuazione dei luoghi di lavoro sarà effettuata di comune accordo con i tecnici di cui al successivo art. 7.

L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e la priorità degli interventi di rientro dai rischi saranno elencati secondo i principi gerarchici della prevenzione indicati dall'art. 3 del D.Lgs. 626/94.

Nei casi in cui non sarà possibile procedere alla valutazione del rischio per responsabilità imputabili all'amministrazione regionale il Dipartimento concluderà con la semplice segnalazione del fattore di rischio per gli adempimenti conseguenti.

### SOFTWARE

I dati necessari per la redazione del documento costituiranno una banca dati che conterrà per ogni edificio:

- la planimetria che rappresenti la dislocazione dei vari ambienti di lavoro;
- l'organico e le mansioni dei dipendenti operanti nei singoli ambienti di lavoro;
- la documentazione riguardante i fattori di rischio e le eventuali segnalazioni dei lavoratori;
- i dati provenienti dal registro infortuni;
- i rischi rilevati;
- l'elenco delle attrezzature di protezione da utilizzare per fattori di rischio;
- le priorità degli interventi;
- altri dati utili.

Il software applicativo di gestione, realizzato in ambiente operativo conforme agli standards scelti dalla Regione Lazio, verrà concordato tra i tecnici designati.

**ART. 3**  
**(Durata e luogo di esecuzione)**

L'attività oggetto della presente convenzione, che riguarderà tutti gli edifici luoghi di lavoro della Regione Lazio e tutti i dipendenti in servizio, avrà inizio dopo l'approvazione della presente convenzione, all'atto del ricevimento di apposita lettera di incarico, e dovrà essere svolta entro 15 mesi dalla data di inizio.

In caso di ritardi nella consegna della documentazione da parte della Regione Lazio per più di venti giorni, il termine dei quindici mesi verrà automaticamente prorogato di un periodo pari al fermo delle attività dovuto alla causa di cui sopra.

Le attività oggetto del presente contratto potranno essere svolte sia presso la Regione Lazio che presso i locali del Dipartimento incaricato.

**ART. 4**  
**(Corrispettivo)**

Per le attività di cui alla presente convenzione, la Regione Lazio corrisponderà al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell'Università degli Studi Roma Tre il corrispettivo di £. 720.000.000 (settecentoventimilioni) di cui £. 600.000.000 per l'attività svolta e £. 120.000.000 per I.V.A. 20%.

**ART. 5**  
**(Modalità di pagamento)**

Il corrispettivo di cui al precedente articolo 4 sarà liquidato come segue:

**ANNO 1998**

- £. 72.000.000, di cui £. 12.000.000 per I.V.A. al 20%, dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale della deliberazione di approvazione della presente convenzione, a presentazione della relazione illustrativa della pianificazione dei lavori e delle metodologie da adottare;
- £. 158.400.000, di cui £. 132.000.000 per l'attività e £. 26.400.000 per I.V.A. al 20%, alla consegna del documento relativo al 30% della superficie totale degli immobili della Regione Lazio, che dovrà avvenire entro il mese di aprile 1999;
- £. 158.400.000, di cui £. 132.000.000 per l'attività e £. 26.400.000 per I.V.A. al 20%, alla consegna del documento relativo al 30% della superficie totale degli immobili della Regione Lazio, che dovrà avvenire entro il mese di agosto 1999;

**ANNO 1999**

- £. 331.200.000, di cui £. 264.960.000 per l'attività e £. 66.240.000 per I.V.A. al 20%, alla consegna del documento relativo al 40% della superficie totale degli immobili della Regione Lazio e a presentazione illustrativa del lavoro svolto, con relativa fattura a saldo, entro e non oltre il 31 dicembre 1999;

Gli importi, come sopra descritti, saranno liquidati sulla base delle fatture presentate alla struttura competente in materia.


**ART. 6**  
**(Risoluzione)**

In caso di mancato adempimento dell'attività convenuta per un mese consecutivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, mediante semplice formale comunicazione da farsi con lettera raccomandata a.r. al domicilio eletto dal Dipartimento, nonché la facoltà di affidare ad altri soggetti il compito di ultimare l'incarico commissionato. In tal caso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale è obbligato a mettere immediatamente a disposizione tutto il materiale elaborato.

Nel caso di risoluzione del contratto per i motivi sopraindicati, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale non potrà avanzare alcuna pretesa di liquidazione di somme per qualsivoglia titolo o ragione in aggiunta a quanto eventualmente già liquidato o effettivamente sostenuto al momento della risoluzione.

**ART. 7**  
**(Designazione tecnici)**

La Regione Lazio e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale designeranno, ognuno per la parte di rispettiva competenza e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, due tecnici per l'attuazione delle attività indicate nella presente convenzione.

Ognuna delle parti comunicherà all'altra i nominativi dei tecnici designati entro 10 giorni dall'approvazione della presente convenzione.

**ART. 8**  
**(Proprietà dei risultati)**

I risultati delle elaborazioni effettuate, concernenti il caso specifico su cui saranno sperimentate e messe a punto le metodologie, sono di proprietà della Regione Lazio. I risultati, invece, più propri dello studio, consistenti nella definizione e descrizione della procedura messa a punto sono di proprietà di entrambe le parti.

Il Dipartimento incaricato potrà fare uso di detti risultati esclusivamente nell'ambito dei suoi compiti istituzionali.


Il Dipartimento, infine, assume l'obbligo di garantire l'amministrazione sul sicuro e indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

**ART. 9**  
**(Riservatezza)**

Il Dipartimento si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'Amministrazione regionale di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno.

**ART. 10**  
**(Obblighi verso i dipendenti)**

Il Dipartimento è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.



**ART. 11**  
**(Controversie)**

Per la definizione di eventuali controversie di qualunque natura, tecnica o amministrativa, si procederà in prima istanza in via amichevole.

Viene esclusa, comunque, l'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali previste dall'art. 55 e seguenti del vigente capitolato generale per la fornitura e i servizi del Provveditorato Generale dello Stato.

Il foro competente sarà quello di Roma.

**ART. 12**  
**(Recesso)**

Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo con un preavviso di almeno 90 giorni; in tal caso sono fatte salve le spese già liquidate e effettivamente sostenute alla data di comunicazione del recesso.

**ART. 13**  
**(Esecutività)**

La presente convenzione, mentre è impegnativa per il Dipartimento incaricato fin dalla sottoscrizione, lo sarà invece per la Regione Lazio dopo la sua approvazione nei termini di legge.

**ART. 14**  
**(Registrazione)**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 30 e 40 del DPR 131 del 26.4.1986.

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  
MECCANICA E INDUSTRIALE**  
Il Direttore

**GIUNTA REGIONALE  
DEL LAZIO**  
Il Presidente

